

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Tribunale Palermo

**Data:** 26/01/2006

**Numero:**

**Fonti:** Guida al diritto 2006, 22, 66 (s.m)

**Classificazioni:** ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - - in genere

La figura dell'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa o assimilata si differenzia da quella del partecipe interno di cui all'art. 416 bis c.p., non soltanto, come pacifico, sul versante probatorio (e invero il criterio valutativo del giudizio di prevenzione è quello della ragionevole probabilità in luogo della certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ispira il giudizio penale di tal ché per pacifica giurisprudenza di legittimità non si applicano nel primo giudizio i rigorosi criteri di valutazione probatoria di cui all'art. 192 c.p.p.) ma anche sotto l'aspetto sostanziale. Invero, il concetto di appartenenza è più lato di quello di partecipazione interna di cui all'art. 416 bis c.p., stante la diversità lessicale delle espressioni normative adoperate e la diversità di oggetto del processo penale rispetto a quello di prevenzione (in tal senso, "ex plurimis", Cassazione, sezione I, sentenza 16 gennaio 2002 n. 109). Ciò è tanto vero che limiti astratti non vi sono all'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di quei proposti contestualmente imputati in paralleli e autonomi processi penali con piattaforma probatoria analoga, se non del tutto identica a quella del giudizio di prevenzione, anche ove definiti senza l'inquadramento della condotta nell'ambito della partecipazione interna ex art. 416 bis c.p. Può infatti verificarsi che la globale valutazione della personalità di tali soggetti, effettuata sulla base dei medesimi elementi probatori posti a base del giudizio penale ed eventualmente rivalutati dal giudice della prevenzione, ovvero, e "a fortiori", in presenza di ulteriori elementi, appaia sintomatica di una contiguità, consapevole e costante, agli interessi dell'intero sodalizio mafioso e di una piena e consapevole disponibilità a rendersi all'occorrenza partecipe di condotte agevolatrici dello stesso. In sostanza può affermarsi che in tema di prevenzione appartiene all'associazione mafiosa anche colui che pur senza farne parte integrante, sia da ritenersi, con ragionevole probabilità, nella piena disponibilità dell'associazione medesima per il fatto di dividerne gli interessi illeciti e di agire all'occorrenza per conto della stessa.